

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
1999/C 181/01	Tassi di cambio dell'euro	1
1999/C 181/02	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativa ai «Dispositivi medici impiantabili attivi», e direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici» ⁽¹⁾	2
1999/C 181/03	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 relativa ai «Dispositivi medici» ⁽¹⁾	4
1999/C 181/04	Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese assoggettati a contingenti quantitativi	9
1999/C 181/05	Progetto di comunicazione agli operatori del settore della banana — Oggetto: domande di registrazione degli operatori per l'anno 2000	12
1999/C 181/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1534 — Pinault-Printemps-Redoute/Gucci) ⁽¹⁾	13
1999/C 181/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1510 — BT/AT&T/Japan Telecom) ⁽¹⁾	14
1999/C 181/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1556 — Mo och Domsjö/SCA AB/SCA Hygiene Products) ⁽¹⁾	15
1999/C 181/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1612 — Walmart/ASDA) ⁽¹⁾	16
1999/C 181/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS) ⁽¹⁾	17
1999/C 181/11	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1518 — Lear/United Technologies) ⁽¹⁾	18

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
1999/C 181/12	Avvio di procedura (Caso IV/M.1439 — Telia/Telenor) ⁽¹⁾	18
1999/C 181/13	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio relativa al caso IV/37.182 — ESAT/Coras Iompair Eireann (CIE) ⁽¹⁾	19
1999/C 181/14	Avviso di apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari, tra l'altro, di Taiwan	21
1999/C 181/15	Sintesi delle notifiche ricevute nel 1998 dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio	22
1999/C 181/16	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	23

II Atti preparatori


Commissione

1999/C 181/17	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/49/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾	25
---------------	---	----

III Informazioni

Commissione

1999/C 181/18	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia, della Slovacchia e dell'Ucraina	27
1999/C 181/19	Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originari della Malaysia, di Singapore, delle Filippine e della Thailandia	29
1999/C 181/20	Addendum all'invito a presentare proposte riguardanti azioni sperimentali in vista del programma quadro a favore della cultura	31



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**25 giugno 1999**

(1999/C 181/01)

1 euro	=	7,4322	corone danesi
	=	324,75	dracme greche
	=	8,7572	corone svedesi
	=	0,6578	sterline inglesi
	=	1,0443	dollari USA
	=	1,5353	dollari canadesi
	=	126,8	yen giapponesi
	=	1,5995	franchi svizzeri
	=	8,153	corone norvegesi
	=	77,2573	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,5746	dollari australiani
	=	1,9471	dollari neozelandesi
	=	6,30935	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativa ai «Dispositivi medici impiantabili attivi»⁽¹⁾, e direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai «Dispositivi medici»⁽²⁾

(1999/C 181/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 540	L'investigazione clinica dei dispositivi medici per l'uomo	1993
CEN	EN 550	Sterilizzazione dei dispositivi medici — Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a ossido di etilene	1994
CEN	EN 552	Sterilizzazione dei dispositivi medici — Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione con radiazioni ionizzanti	1994
CEN	EN 554	Sterilizzazione dei dispositivi medici — Metodo per la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione a vapore — Requisiti	1994
CEN	EN 556	Sterilizzazione dei dispositivi medici — Requisiti per i dispositivi medici che recano l'indicazione «Sterile»	1994
CEN	EN 868-1	Materiali e sistemi di imballaggio per i dispositivi medici che devono essere sterilizzati — Parte 1: Requisiti generali e metodi di prova	1997
CEN	EN 1041	Informazioni fornite dal fabbricante con i dispositivi medici	1998
CEN	EN 1174-1	Sterilizzazione dei dispositivi medici — Valutazione della popolazione di microorganismi sul prodotto — Parte 1: requisiti	1996
CEN	EN 1174-2	Sterilizzazione dei dispositivi medici — Valutazione della popolazione di microorganismi sul prodotto — Parte 2: Linee guida	1996
CEN	EN 1174-3	Sterilizzazione dei dispositivi medici — Valutazione della popolazione di microorganismi sul prodotto — Parte 3: Guida ai metodi per la convalida delle tecniche microbiologiche	1996
CEN	EN 1441	Dispositivi medici — Analisi dei rischi	1997
CEN	EN ISO 10993-1	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 1: Valutazione e prove (ISO 10993-1:1997)	1997
CEN	EN ISO 10993-10	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 10: prove di irritazione e sensibilizzazione (ISO 10993-10:1995)	1995
CEN	EN ISO 10993-12	Valutazione biologica di dispositivi medici — Parte 12: preparazione dei campioni e dei materiali di riferimento (ISO 10993-12:1996)	1996
CEN	EN ISO 10993-16	Valutazione biologica di dispositivi medici — Parte 16: concetti di studi tossicocinetici di prodotti di degradazione e di sostanze rilasciabili (ISO 10993-16:1997)	1997

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 30993-3	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 3: Prove di genotossicità, carcinogenicità e tossicità sulla riproduzione (ISO 10993-3:1992)	1993
CEN	EN 30993-4	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 4: Scelta delle prove relative all'interazione col sangue (ISO 10993-4:1992)	1993
CEN	EN 30993-5	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 5: prove di citotossicità — Metodo in vitro (ISO 10993-5:1992)	1993
CEN	EN 30993-6	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 6: Prove relative agli effetti locali dopo l'impianto (ISO 10993-6:1994)	1994
CEN	EN 30993-11	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 11: Prove di tossicità sistematica (ISO 10993-11:1993)	1995
CEN/CENELEC	EN 46001	Sistemi qualità — Dispositivi medici — Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN ISO 9001	1995
CEN/CENELEC	EN 46002	Sistemi qualità — Dispositivi medici — Prescrizioni particolari per l'applicazione della EN ISO 9002	1995
CENELEC	EN 50103	Guida per l'applicazione della EN 29001 e EN 46001 e EN 29002 e EN 46002 per l'industria dei dispositivi medicali attivi (compresi gli impiantabili attivi)	1994
CENELEC	EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza — IEC 601-1:1988	1990
CENELEC	Modifica A1 alla EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza — IEC 601-1:1988/A1:1991	1992
CENELEC	Modifica A2 alla EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza — IEC 601-1:1988/A2:1995 + corrigendum giugno 1995	1995
CENELEC	Modifica A13 alla EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza	1995

⁽¹⁾ OEN (Organismi europei di normalizzazione):

- CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.
- CENELEC: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19.
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex; tel. (33-4) 92 94 42 12; fax (33-4) 93 65 47 16.

AVVERTENZA:

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ La presente pubblicazione annulla e sostituisce qualsiasi altra pubblicazione.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 relativa ai «Dispositivi medici»⁽¹⁾

(1999/C 181/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito della direttiva)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 285	Sterilizzazione — Sterilizzatrici a vapore — Grandi sterilizzatrici	1996
CEN	EN 455-1	Guanti medicali monouso — Parte 1: Assenza di fori: requisiti e controlli	1993
CEN	EN 455-2	Guanti medicali monouso — Parte 2: Proprietà fisiche: requisiti e prove	1995
CEN	EN 475	Dispositivi medici — Segnali di allarme generati elettricamente	1995
CEN	EN 600	Profilattici maschili in lattice di gomma naturale	1996
CEN	EN 724	Guida all'applicazione della EN 29001 ed EN 46001, della EN 29002 e 46002 per i dispositivi medici non attivi	1994
CEN	EN 737-1	Impianti di distribuzione dei gas medicali — Parte 1: Unità terminali per gas medicali compressi e per vuoto	1998
CEN	EN 737-2	Impianti di distribuzione dei gas medicali — Parte 2: Impianti di evacuazione dei gas anestetici	1998
CEN	EN 737-4	Impianti di distribuzione dei gas medicali — Parte 4: Unità terminali per impianti di evacuazione dei gas anestetici	1998
CEN	EN 738-1	Riduttori di pressione per l'utilizzo con i gas medicali — Parte 1: Riduttori di pressione e riduttori di pressione con flussometro	1997
CEN	EN 739	Tubi flessibili per l'utilizzo con i gas per uso medico a bassa pressione	1998
CEN	EN 793	Requisiti particolari per la sicurezza delle unità di alimentazione ad uso medico	1997
CEN	EN 794-1	Ventilatori polmonari — Parte 1: Requisiti particolari per ventilatori per terapia intensiva	1997
CEN	EN 794-2	Ventilatori polmonari — Parte 2: Requisiti particolari per ventilatori per uso domestico	1997
CEN	EN 794-3	Apparecchiature elettromedicali — Ventilatori polmonari — Parte 3: Requisiti particolari dei ventilatori per emergenza e trasporto	1998
CEN	EN 864	Apparecchi elettromedicali — Capnometri per impiego su esseri umani — Requisiti particolari	1996
CEN	EN 865	Pulsossimetri — Requisiti particolari	1997
CEN	EN 867-2	Sistemi non biologici da utilizzarsi nelle sterilizzatrici — Parte 2: Indicatori di processo (classe A)	1997
CEN	EN 867-3	Sistemi non biologici da utilizzarsi nelle sterilizzatrici — Parte 3: specifiche per gli indicatori di classe B da utilizzarsi nella prova di Bowie-Dick	1997

⁽¹⁾ GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 1060-1	Sfigmomanometri non invasivi — Parte 1: Requisiti generali	1995
CEN	EN 1060-2	Sfigmomanometri non invasivi — Parte 2: Requisiti supplementari per sfigmomanometri meccanici	1995
CEN	EN 1060-3	Sfigmomanometri non invasivi — Parte 3: Requisiti supplementari per sistemi elettromeccanici di misurazione della pressione sanguigna	1997
CEN	EN 1089-3	Bombole trasportabili per gas — Identificazione della bombola — Parte 3: Codificazione del colore	1997
CEN	EN 1280-1	Sistemi di riempimento specifici per l'agente per vaporizzatori di anestesia — Parte 1: Sistemi di riempimento a chiave rettangolare	1997
CEN	EN 1281-1	Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare — Conici — Parte 1: maschi e femmine	1997
CEN	EN 1281-1 Amendment 1	Apparecchiature per anestesia e ventilazione polmonare — Raccordi conici — Parte 1: Maschi e femmine	1997 1998
CEN	EN 1281-2	Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare — Raccordi conici — Parte 2: Raccordi filettati di supporto (ISO 5356:1987 modificato)	1995
CEN	EN 1282-1	Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare — Tubi di tracheotomia — Parte 1: tubi per adulti	1996
CEN	EN 1282-2	Tubi per tracheotomia — Parte 2: tubi pediatrici	1997
CEN	EN 1422	Sterilizzatrici per uso medicale — Sterilizzatrici a ossido di etilene — Requisiti e metodi di prova	1997
CEN	EN 1618	Cateteri diversi dai cateteri intravascolari — Metodi di prova per le proprietà comuni	1997
CEN	EN 1639	Odontoiatria — Dispositivi medici per odontoiatria — Strumenti	1996
CEN	EN 1640	Odontoiatria — Dispositivi medici per odontoiatria — Attrezzatura	1996
CEN	EN 1641	Odontoiatria — Dispositivi medici per odontoiatria — Materiali	1996
CEN	EN 1642	Odontoiatria — Dispositivi medici per odontoiatria — Impianti dentali	1996
CEN	EN 1707	Raccordi conici al 6 % (Luer) per siringhe, aghi ed altra strumentazione medica — Raccordi di serraggio	1996
CEN	EN 1782	Tubi tracheali e raccordi	1998
CEN	EN 1819	Laringoscopi per intubazione tracheale — Requisiti particolari	1997
CEN	EN 1820	Palloni per anestesia	1997
CEN	EN ISO 4135	Anestesiologia — Vocabolario (ISO 4135:1995)	1996
CEN	EN ISO 8185	Umidificatori per uso medico — Requisiti generali per sistemi di umidificazione (ISO 8185:1997)	1997
CEN	EN ISO 8359	Concentratori di ossigeno per uso medico — Requisiti di sicurezza	1996
CEN	EN ISO 10079-1	Apparecchiature di aspirazione per uso medico — Parte 1: Apparecchiature di aspirazione azionate elettricamente — Requisiti di sicurezza (ISO 10079-1:1991, incluse modifica 1:1992 e modifica 2:1993)	1996

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN ISO 10079-2	Apparecchiature di aspirazione per uso medico — Parte 2: Apparecchiature di aspirazione azionate manualmente (ISO 10079-2:1992)	1996
CEN	EN ISO 10079-3	Apparecchiature di aspirazione per uso medico — Parte 3: Apparecchiature di aspirazione azionate da un generatore di vuoto o pressione (ISO 10079-3:1992)	1996
CEN	EN ISO 10555-1	Cateteri intravascolari sterili monouso — Parte 1: Requisiti generali (ISO 10555-1:1995)	1996
CEN/ISO	EN 10993-10	Valutazione biologica dei dispositivi medici — Parte 10: Prove di irritazione e sensibilizzazione (ISO 10993-10:1995)	1995
CEN	EN ISO 11196	Dispositivi per il monitoraggio del gas di anestesia (ISO 11196:1995)	1997
CEN	EN 12006-2	Impianti chirurgici non attivi — Requisiti particolari per gli impianti cardio-vascolari — Parte 2: Protesi vascolari inclusi i condotti per valvole cardiache	1998
CEN	EN 12010	Impianti chirurgici non attivi — Protesi articolari — Requisiti particolari	1998
CEN	EN 12011	Strumentazione da utilizzare in associazione agli impianti chirurgici non attivi — Requisiti generali	1998
CEN	EN 12342	Tubi di respirazione destinati all'uso con sistemi per anestesia e ventilatori	1998
CEN	EN ISO 12870	Ottica oftalmica — Montature per occhiali — Requisiti fondamentali e metodi di prova (ISO 12870:1997)	1997
CEN	EN ISO 14160	Sterilizzazione di dispositivi medici monouso che incorporano materiali di origine animale — Convalida e controllo sistematico della sterilizzazione con sterilizzanti chimici liquidi (ISO 14160:1998)	1998
CEN	EN ISO 14534	Ottica oftalmica — Lenti a contatto e prodotti per la manutenzione delle lenti a contatto — Requisiti fondamentali (ISO 14534:1997)	1997
CEN	EN ISO 14602	Impianti chirurgici non attivi — Impianti per osteosintesi — Requisiti particolari	1998
CEN	EN ISO 14630	Impianti chirurgici non attivi — Requisiti generali	1997
CEN	EN ISO 14889	Ottica oftalmica — Lenti per occhiali — Requisiti fondamentali relativi a lenti finite senza montatura (ISO 14889:1997)	1997
CEN	EN ISO 15004	Strumenti oftalmici — Requisiti generali e metodi di prova (ISO 15004:1997)	1997
CEN	EN 20594-1	Raccordi conici con conicità 6 % per siringhe, aghi ed altra strumentazione per uso medico — Parte 1: Requisiti generali (ISO 594-1:1986)	1993
CEN	EN 27740	Strumenti chirurgici, bisturi a lama intercambiabili, dimensioni di assemblaggio (ISO 7740:1985)	1992
CENELEC	EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza — IEC 601-1:1988	1990
CENELEC	Modifica A1 alla EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza — IEC 601-1:1988/A1:1991	1992
CENELEC	Modifica A2 alla EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza — IEC 601-1:1988/A2:1995 + corrigendum giugno 1995	1995

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CENELEC	Modifica A13 alla EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza	1995
CENELEC	EN 60601-1-1	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza — 1. Norma collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali — IEC 601-1-1:1992	1993
CENELEC	Modifica A1 alla EN 60601-1-1	Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — 1. Norma collaterale: Prescrizioni di sicurezza per i sistemi elettromedicali — IEC 601-1-1:1992/A1:1995	1995
CENELEC	EN 60601-1-2	Apparecchi elettromedicali — Parte I: Norme generali per la sicurezza — 2. Norma collaterale: Compatibilità elettromagnetica — Prescrizioni e prove — IEC 601-1-2:1993	1993
CENELEC	EN 60601-1-3	Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — 3. Norma collaterale: Norme generali per la protezione dalle radiazioni in apparecchi radiologici diagnostici — IEC 601-1-3:1994	1994
CENELEC	EN 60601-1-4	Apparecchi elettromedicali — Parte 1: Norme generali per la sicurezza — 4. Norma collaterale: Sistemi elettromedicali programmabili — IEC 601-1-4:1996	1996
CENELEC	EN 60601-2-2	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Apparecchi elettromedicali — Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di elettrochirurgia ad alta frequenza — IEC 601-2-2:1991	1992
CENELEC	EN 60601-2-3	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Apparecchi elettromedicali — Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di terapia ad onde corte — IEC 601-2-3:1991	1992
CENELEC	EN 60601-2-17	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi proiettori automatici di sorgenti gamma con comando a distanza — IEC 601-2-17:1989	1996
CENELEC	Modifica A1 alla EN 60601-2-17	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi proiettori automatici di sorgenti gamma con comando a distanza — IEC 601-2-17:1989/A1:1996	1996
CENELEC	EN 60601-2-21	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza per incubatrici radianti per neonati — IEC 601-2-21:1994	1994
CENELEC	EN 60601-2-22	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi laser terapeutici e diagnostici — IEC 601-2-22:1995	1995
CENELEC	EN 60601-2-25	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli elettrocardiografi — IEC 601-2-25:1993	1995
CENELEC	EN 60601-2-26	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli elettroencefalografi — IEC 601-2-26:1994	1994
CENELEC	EN 60601-2-27	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Apparecchi elettromedicali — Norme particolari di sicurezza per apparecchi di monitoraggio elettrocardiografico — IEC 601-2-27:1994	1994

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CENELEC	EN 60601-2-28	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza di complessi radianti e raggi X e complessi tubogaina per diagnostica medica — IEC 601-2-28:1993	1993
CENELEC	EN 60601-2-30	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio della pressione del sangue, prelevata in modo indiretto, automatico e periodico — IEC 601-2-30:1995	1995
CENELEC	EN 60601-2-31	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza per elettrostimolatori cardiaci esterni con sorgente interna — IEC 601-2-31:1994	1994
CENELEC	EN 60601-2-32	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi associati agli apparecchi a raggi X — IEC 601-2-32:1994	1994
CENELEC	EN 60601-2-33	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Norme particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica — IEC 601-2-33:1995	1995
CENELEC	EN 60601-2-34	Apparecchi elettromedicali — Parte 2: Prescrizioni particolari per la sicurezza degli apparecchi di monitoraggio diretto della pressione del sangue — IEC 601-2-34:1994	1995
CENELEC	EN 60645-1	Audiometri — Parte 1: Audiometri a tono puro — IEC 645-1:1992 + corrigendum Feb. 1993	1994
CENELEC	EN 60645-2	Audiometri — Parte 2: Apparecchi per l'audiometria vocale — IEC 645-2:1993	1996
CENELEC	EN 60645-3	Audiometri — Parte 3: Segnali di breve durata per prove di sensibilità auditiva a fini audiometrici e otoneurologici — IEC 645-3:1994	1994
CENELEC	EN 60645-4	Audiometri — Parte 4: Apparati per l'analisi audiometrica in alta frequenza — IEC 645-4:1994	1994

⁽¹⁾ OEN (Organismi europei di normalizzazione):

— CEN: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19.

— CENELEC: Rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19.

— ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex; tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16.

AVVERTENZA:

- Tutte le informazioni relative alla disponibilità delle norme possono essere ottenute presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ La presente pubblicazione annulla e sostituisce qualsiasi altra pubblicazione.

**Avviso per gli importatori comunitari di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese
assoggettati a contingenti quantitativi**

(1999/C 181/04)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, gli importatori comunitari sono informati di quanto segue:

1. Con il regolamento (CE) n. 1369/1999 ⁽²⁾, la Commissione europea ha stabilito le modalità di gestione dei contingenti quantitativi comunitari per il 2000 che il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 519/94 ⁽³⁾.

2. La gestione di tali contingenti si effettua mediante applicazione del metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali [articolo 2, paragrafo 2, punto a), del regolamento (CE) n. 520/94]. Per applicazione di tale metodo, i contingenti sono divisi in due parti, una è riservata agli importatori tradizionali, il resto è assegnato agli altri importatori. Tuttavia, la parte riservata agli altri importatori sarà oggetto di una ripartizione proporzionale, basata sugli importi richiesti; la quantità che può essere richiesta dagli importatori non tradizionali non può superare la quantità/il valore indicati per ciascun prodotto nell'allegato I del presente avviso.

Sono considerati importatori tradizionali quelli che possono dimostrare di avere effettuato importazioni nella Comunità del o dei prodotti oggetto dei contingenti, nel corso dell'anno civile 1997 o 1998.

3. Per partecipare all'assegnazione di tali contingenti qualsiasi importatore della Comunità, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità, può presentare per ciascuna frazione di contingente un'unica domanda di licenza alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali del medesimo Stato membro. La lista delle autorità competenti figura nell'allegato II al presente avviso.

4. Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 ⁽⁴⁾, nella domanda di licenza figurano solo le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo completo del richiedente (ivi compresi numero di telefono, telefax ed eventuale numero di identificazione presso le competenti autorità nazionali), nonché numero di partita IVA, se soggetto a IVA;

b) indicazione del periodo contingentele «2000»;

c) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o eventuale rappresentante del richiedente (ivi compresi numero di telefono e di telefax);

d) designazione delle merci, con indicazione:

— della denominazione commerciale;

— del relativo codice della nomenclatura combinata;

— dell'origine e della provenienza;

e) quantità richieste, espresse nell'unità utilizzata per la fissazione del contingente;

f) ripartizione delle quantità richieste per voce del codice della nomenclatura combinata, se la domanda di licenza riguarda le calzature e se il contingente quantitativo comprende due voci del codice NC;

g) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in lettere maiuscole:

«Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti sulla presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci ivi descritte.

Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.»

5. Per partecipare all'assegnazione dei contingenti destinati agli importatori tradizionali, gli importatori corredano la domanda di licenza della copia certificata conforme delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, compilate nel corso dell'anno civile 1997 o 1998 a loro nome o, all'occorrenza, a nome dell'operatore di cui hanno ripreso l'attività per l'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi indicate nella domanda di licenza.

Quale alternativa il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate nell'anno civile 1997 o 1998 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 983/96 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47).

In alternativa, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa a norma della legislazione comunitaria [regolamento (CE) n. 1657/96 e/o (CE) n. 1140/99 o regolamento (CE) n. 2021/97 e/o (CE) n. 1280/98] relativa al prodotto del contingente quantitativo a cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla stessa una copia della licenza precedente. Tuttavia, in tale caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza d'importazione il volume globale delle importazioni effettuate per il prodotto interessato nel 1997 o 1998.

6. Le domande di licenza d'importazione possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. . . ./1999 della Commissione del nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* fino alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 10 settembre 1999.

7. Nota bene:

Le disposizioni applicabili ai contingenti oggetto del presente avviso figurano nei regolamenti sottoindicati:

- Regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio (GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89)
- Regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1)
- Regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione (GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47)
- Regolamento (CE) n. 983/96 della Commissione (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47)
- Regolamento (CE) n. 1369/1999 della Commissione (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 35).

ALLEGATO I

Quantità massima che può essere richiesta da ciascun importatore che non sia un importatore tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	5 tonnellate
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ANEXO II — ANNEXE II — BILAG II — ANNEX II — ANHANG II — ALLEGATO II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II —
ANEXO II — BIJLAGE II — LIITEI II — BILAGA II

Lista de las autoridades nacionales competentes

Liste des autorités nationales compétentes

Liste over kompetente nationale myndigheder

List of the national competent authorities

Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten

Elenco delle autorità nazionali competenti

Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών

Lista das autoridades nacionais competentes

Lijst van bevoegde nationale instanties

Luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista

Lista över nationella kompetenta myndigheter

1. BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken
Administration des relations économiques, 4^e division — Mise en
œuvre des politiques commerciales/Bestuur van de Economische Be-
trekkingen, 4de afdeling — Toepassing van de Handelspolitiek
Services des licences/Dienst Vergunningen
Rue Général Leman 60/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél./Tel. (32-2) 230 90 43
Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

ErhvervsfremmeStyrelsen
Søndergade 25
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft
Frankfurter Straße 29-31
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 61 96 404-0
Fax (49) 61 96 40 42 12

4. ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών — Σχέσεων
Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ. (30-1) 328 60 31/328 60 32
Φαξ (30-1) 328 60 94

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28071 Madrid
Tel. (349 1) 349 38 94 — 349 37 78
Fax (349 1) 349 38 32 — 349 38 31

6. FRANCE

Services des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-Des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33 1) 40 04 04 04
Télécopieur (33 1) 55 07 46 59

7. IRELAND

Department of Tourism and Trade,
Licensing Unit,
Kildare Street,
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 662 14 44
Fax (353-1) 676 61 54

8. ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica
commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione VIII
Viale Boston, 25
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 599 31
Fax (39-06) 592 55 56
Telex 610083 — 610471 — 614478

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél. (352) 22 61 62
Télécopieur (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane C.D.I.4
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 92 37

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Landstraßer Hauptstraße 55-57
A-1031 Wien
Tel. (43) 171 10 23 61
Fax (43) 17 15 83 47

12. PORTUGAL

Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações
Económicas Internacionais
Avenida da República, 79
P-1000 Lisboa
Tel. (351-1) 791 18 00, 791 19 43; 793 30 02
Telefax (351-1) 793 22 10/796 37 23
Telex 13418

13. SUOMI

Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki

Puh. (358) 9 6141
Telekopio (358) 9 614 2852

14. SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Enterprise, Trade and Employment,
Import Licensing Branch,
Queensway House,
West Precinct,
Billingham,
Stockton on Tees
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 63 12 121
Fax (44-1642) 53 35 57

Progetto di comunicazione agli operatori del settore della banana**Oggetto: domande di registrazione degli operatori per l'anno 2000**

(1999/C 181/05)

1. A norma degli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 2362/98 della Commissione, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità ⁽¹⁾, sia gli operatori tradizionali che i nuovi arrivati devono presentare le domande di registrazione presso gli Stati membri anteriormente al 1° luglio. Gli stessi articoli dispongono che gli operatori comunichino contemporaneamente alle competenti autorità nazionali i documenti giustificativi necessari per la determinazione, secondo il caso, del proprio quantitativo di riferimento o della rispettiva assegnazione annua.
2. Attualmente non sono ancora note le condizioni in cui si effettueranno le importazioni per l'anno 2000, ma si prevedono modifiche al regime d'importazione in vigore. Consultazioni sono in corso con le principali parti interessate.
3. Si invitano pertanto gli operatori a conservare e tenere a disposizione delle autorità nazionali competenti qualsiasi documento attestante la loro attività nel commercio delle banane e a non presentare alcuna nuova domanda di registrazione fino a nuovo ordine.

⁽¹⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1534 — Pinault-Printemps-Redoute/Gucci)

(1999/C 181/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 giugno 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Pinault-Printemps-Redoute, controllata da Artémis, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo di Gucci a seguito di acquisto di azioni.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Pinault-Printemps-Redoute: vendita al dettaglio, servizi creditizi e finanziari, ingrosso e commercio internazionale;
 - Gucci: merci di lusso (pelletterie, accessori, prêt-à-porter, profumi) vendute in negozi di proprietà della società, boutiques in franchising, boutiques duty free, magazzini specializzati.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1534 — Pinault-Printemps-Redoute/Gucci, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1510 — BT/AT&T/Japan Telecom)

(1999/C 181/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 17 giugno 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione le imprese British Telecommunications plc (BT) e AT&T Corp. (AT&T) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa Japan Telecom Co., Ltd (Japan Telecom), a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- BT: servizi e attrezzature di telecomunicazioni;
- AT&T: servizi di telefonia e comunicazione dati;
- Japan Telecom: servizi di telefonia e comunicazione dati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1510 — BT/AT&T/Japan Telecom, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1556 — Mo och Domsjö/SCA AB/SCA Hygiene Products)**

(1999/C 181/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 giugno 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (SCA) e Mo och Domsjö AB (MoDo) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune a seguito di acquisto di quote o azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SCA: sega per macinazione, produzione e vendita di prodotti igienici assorbenti, cartone per imballaggi e carta per uso grafico;
- MoDo: sega per macinazione, produzione e vendita di cartone per imballaggi e carta per uso grafico;
- joint venture: produzione e vendita di carta fine per uso grafico.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1556 — Mo och Domsjö/SCA AB/SCA Hygiene Products, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1612 — Walmart/ASDA)**

(1999/C 181/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 giugno 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Walmart Stores Inc. acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme del gruppo ASDA a seguito di offerta pubblica annunciata in data 14 giugno 1999.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Walmart: commercio internazionale al dettaglio di merce varia e di merce alimentare scontata;

— ASDA: commercio alimentare al minuto comprendente articoli casalinghi in Grau Bretagna.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1612 — Walmart/ASDA, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS)**

(1999/C 181/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 giugno 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa General Motors Acceptance Corporation (GMAC), controllata da General Motors, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Arriva Automotive Solutions Limited (AAS).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— GMAC: servizi finanziari per beni immobili e per veicoli,

— AAS: contratti di leasing per veicoli.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1518 — Lear/United Technologies)**

(1999/C 181/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 29 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1518. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Avvio di procedura**(Caso IV/M.1439 — Telia/Telenor)**

(1999/C 181/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 15 giugno 1999, la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sull'operazione notificata. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura, le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1439 — Telia/Telenor, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾ relativa al caso IV/37.182 — ESAT/Coras Iompair Eireann (CIE)

(1999/C 181/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

A. INTRODUZIONE

Il 5 agosto 1998 la Commissione ha ricevuto la notifica, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, di una serie di accordi con i quali Coras Iompair Eireann (CIE) e la sua controllata Irish Rail hanno concesso a Esat Telecommunications Limited («Esat Telecom») il diritto di posare cavi di fibre ottiche nelle loro proprietà lungo le infrastrutture delle ferrovie nazionali irlandesi.

Esat Telecom intende creare una rete nazionale di cavi di fibre ottiche in Irlanda e a tal fine ha dato in subappalto a Irish Rail la costruzione e la manutenzione della rete.

B. LE PARTI

Coras Iompair Eireann (CIE) è una holding di proprietà statale che ha il compito di fornire servizi di trasporto pubblico in Irlanda. La sua controllata al 100 % Iarnrod Eireann — Irish Rail è il gestore della rete ferroviaria del paese. Il fatturato su scala mondiale di CIE nel 1997 si aggirava sui 455 milioni di ECU.

Esat Telecommunications Limited è una società del gruppo Esat Telecom Group Plc, un operatore di telecomunicazioni che fornisce servizi a lunga distanza in Irlanda. Esat Telecom opera inoltre, attraverso la controllata Esat Digifone, in qualità di gestore di una rete GSM per la quale possiede una concessione a livello nazionale. Il fatturato a livello internazionale di Esat Telecom Group Plc nel 1997 si aggirava sui 47,2 milioni di ECU.

C. MERCATO RILEVANTE

1. Mercato del prodotto

Gli accordi interesseranno il mercato della fornitura di capacità di trasmissione via terra di servizi di telecomunicazioni. La rete è concepita per e destinata al traffico nazionale e collegherà le città irlandesi con linee commutate servendosi delle infrastrutture ferroviarie esistenti.

2. Mercato geografico

L'ambito degli accordi è limitato in linea di principio alla fornitura di capacità di trasmissione nel territorio nazionale, perché essi vertono soltanto sulla costruzione di una rete nazio-

nale di cavi di fibre ottiche e non di una rete internazionale. Pertanto, il mercato geografico rilevante è l'Irlanda.

3. Posizione di mercato delle parti

Esat Telecom è un'impresa che ha fatto il suo ingresso in tempi relativamente recenti nel mercato dei servizi di telecomunicazioni in Irlanda. CIE non vi ha operato precedentemente, né intende entrare in tale mercato. Né Esat Telecom né CIE dispongono di una qualche quota nel mercato della fornitura di capacità di trasmissione per i servizi di telecomunicazioni. Il 23 dicembre 1997 Esat Telecom ha ricevuto una concessione da parte delle autorità irlandesi per costruire la propria rete e fornire tale capacità. Le parti sottolineano che la proprietà dell'infrastruttura libererà Esat Telecom dall'attuale dipendenza dall'operatore irlandese in posizione dominante, Telecom Eireann.

L'introduzione della libera concorrenza sul mercato irlandese delle telecomunicazioni dal 1° dicembre 1998 dovrebbe anche incoraggiare altri concorrenti di Esat Telecom ad entrare nel mercato irlandese delle telecomunicazioni, al fine di fornire servizi pubblici di telefonia vocale e l'infrastruttura pubblica di base. Secondo informazioni pubblicamente disponibili, molti operatori quali, ad esempio, British Telecommunications plc, hanno annunciato di voler costruire o stanno già costruendo infrastrutture alternative per servizi di telecomunicazioni sia fissi che mobili.

D. L' OPERAZIONE

CIE e Irish Rail hanno sottoscritto con Esat Telecom il 31 luglio 1998, un accordo di concessione con il quale il primo accorda a Esat un' autorizzazione per posare oltre 2 000 km di cavo nelle sue proprietà. La concessione ha durata ventennale, rinnovabile per altri dieci anni.

Il cavo in questione conterrà 48 fibre, 96 fibre o 160 fibre armate, a seconda delle specifiche tecniche di Esat. La scelta dei percorsi ove posare i cavi dovrà tener conto delle reti cablate già esistenti e della necessità di posarne altri in futuro.

A fronte della concessione, Esat Telecom pagherà a CIE un canone fisso annuale e diritti variabili sulla base delle prestazioni. Esat Telecom metterà inoltre a disposizione di CIE sei coppie di fibre inattive.

Inoltre, la costruzione della rete di fibre ottiche di Esat Telecom lungo la ferrovia sarà eseguita da Irish Rail in base ad un accordo di costruzione. Irish Rail garantirà anche la manutenzione, i servizi tecnici e l'adeguamento della rete in base ad un accordo di manutenzione.

⁽¹⁾ GU L 3 del 21.2.1962, pag. 204/62.

E. DISPOSIZIONI RESTRITTIVE INDIVIDUATE DALLE PARTI

Tutte le disposizioni seguenti fanno parte dell' accordo di concessione:

- a) *Trasferimento di coppie di fibre a CIE* (clausola 3.5): Esat Telecom è tenuta a mettere a disposizione di CIE sei coppie di fibre ottiche. Queste si distinguono in «fibre A» che consistono in fibre che possono essere usate da CIE e dalle ferrovie soltanto per le proprie comunicazioni interne e «fibre B», rappresentate dalle restanti cinque coppie di fibre.

L'utilizzo delle «fibre B» da parte di CIE per la fornitura commerciale di linee affittate e di servizi di trasmissione dati agli utenti finali è limitato da diverse condizioni (clausola 3.5.7.1), compreso un diritto di priorità a favore di Esat Telecom: prima di attivare tali fibre, CIE deve offrirle ad Esat Telecom in affitto (¹). Le parti hanno concordato un calendario, collegato allo stato di realizzazione della rete, che conferisce a Esat il diritto di prelazione per un periodo di 17 anni.

- b) *Diritti di Esat Telecom alla scadenza dell'accordo* (clausola 6.10): alla scadenza dell'accordo, CIE manterrà la proprietà della rete cablata. Tuttavia, CIE non potrà utilizzare la rete per proprio conto né concederla a terzi senza aver prima offerto a Esat Telecom l'affitto dell'intera rete cablata per il resto della sua vita utile. Tale clausola non trova applicazione qualora si giunga alla risoluzione dell'accordo per inadempimento di Esat (la clausola 5 definisce le circostanze di tale ipotesi).
- c) *Limitazioni all' accesso di terzi agli immobili delle ferrovie irlandesi* (allegato 8): nel corso della procedura di notifica, le parti hanno chiarito la formulazione degli accordi iniziali al fine di appianare eventuali preoccupazioni relative alla natura dei diritti di accesso concessi a Esat.

In base a tali precisazioni, CIE può installare o permettere a terzi l'installazione di altri cavi di telecomunicazione a condizione che nel periodo che va dalla data della conclusione dell'accordo al 31 marzo 2001 («il periodo di priorità») Esat Telecom goda di accesso prioritario alle infrastrutture CIE al fine di realizzare ed attivare la propria rete.

Prima di adottare qualsiasi decisione di installare o di autorizzare terzi ad installare altri cavi di telecomunicazioni, CIE deve comunicare le proprie intenzioni a Esat Telecom per iscritto con due mesi di anticipo. Qualora Esat Telecom ritenga che tale installazione possa ostacolare o ritardare il completamento della propria rete, l'installazione dei cavi di terzi dovrà essere posposta fino alla fine del periodo di priorità. Nonostante tale clausola, CIE ha diritto di:

- autorizzare l'installazione di cavi di telecomunicazioni al solo fine di attraversare le proprie infrastrutture;
- provvedere alla manutenzione e autorizzare la manutenzione dei cavi di telecomunicazioni già posati, del tipo previsto e nella misura in cui vi sia obbligata dagli accordi che ha già sottoscritto;
- autorizzare l'installazione di altri cavi se e nella misura in cui tale installazione sulle infrastrutture di CIE costituisca l'unica soluzione possibile per la costruzione di una rete di telecomunicazioni.

F. LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Le parti affermano di non essere concorrenti, né reali né potenziali, nel mercato rilevante, nel quale né Esat Telecom né CIE detengono alcuna quota, e che non è fatto divieto a CIE di concedere autorizzazioni simili ad altri operatori, in quanto la licenza concessa a Esat Telecom non ha carattere esclusivo.

Inoltre, le parti spiegano che gli accordi comporteranno la creazione in Irlanda di una rete alternativa di alta qualità che offrirà nuove risorse di telecomunicazioni per l'utenza imprese e l'utenza privata. Tali utenze, quindi, non dipenderanno più completamente dall'operatore già insediato per le linee affittate e pertanto i prezzi scenderanno considerevolmente. Le specifiche restrizioni contemplate dall'accordo rispecchiano la specifica natura degli accordi notificati. Esat Telecom pagherà il costo dei cavi e della loro posa; pertanto ha bisogno di una certa protezione per tutelare il suo investimento. Chiedendo di essere informata preventivamente di qualsiasi posa di cavi da parte di terzi lungo le linee delle ferrovie, Esat si assicura che non vi sia alcuna interferenza tecnica con la propria rete.

G. LE INTENZIONI DELLA COMMISSIONE

Sulla base di quanto precede, la Commissione intende pronunciarsi in senso favorevole all'operazione notificata ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE. Prima di esprimere un giudizio definitivo, tuttavia, invita i terzi interessati a comunicare eventuali osservazioni, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, all'indirizzo seguente, citando il riferimento IV/37.182 – Esat Telecom/Irish Rail:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione C
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 70 81

(¹) L'importo del canone che verrebbe versato da Esat Telecom consisterebbe in un importo annuo rappresentato dal prezzo corrente di mercato in Irlanda per una coppia di fibre inattive.

Avviso di apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari, tra l'altro, di Taiwan

(1999/C 181/14)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata dalla CIS Technology Inc. (in appresso denominata «il richiedente»), una società di Taiwan che produce il prodotto in questione e lo esporta nella Comunità.

2. Prodotto

I prodotti in oggetto sono i microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati attualmente nel codice NC ex 8523 20 90. Il codice NC è indicato unicamente a titolo informativo.

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CEE) n. 2861/93 del Consiglio, del 18 ottobre 1993 ⁽²⁾. È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza di dette misure ⁽³⁾.

4. Motivazione del riesame

Il richiedente ha addotto, a giustificazione della domanda, un mutamento significativo delle circostanze in seguito al quale le sue esportazioni nella Comunità non verrebbero più effettuate a prezzi di dumping. Si afferma infatti che, dopo il periodo iniziale dell'inchiesta, il mercato taiwanese del prodotto in questione ha subito cambiamenti strutturali duraturi che hanno provocato un notevole incremento della domanda e dell'offerta interne, un aumento della concorrenza e una forte depressione dei prezzi sul mercato nazionale. A tale riguardo, il richiedente dichiara di aver considerevolmente aumentato le sue vendite del prodotto in questione sul mercato interno e di avere eliminato la differenza tra prezzi interni e prezzi all'esportazione.

Dato che la domanda presentata dal richiedente in base alle mutate circostanze non riguarda il pregiudizio, l'inchiesta dovrebbe essere circoscritta al dumping.

5. Procedura

Avendo deciso, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 262 del 21.10.1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 322 del 21.10.1998, pag. 4.

intermedio, la Commissione ha aperto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un'inchiesta limitata alla situazione del dumping per quanto riguarda la CIS Technology Inc.

a) Questionari

Al fine di ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Le autorità del paese esportatore riceveranno una copia della domanda e del questionario.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, purché dimostrino di potere essere danneggiate dall'esito dell'inchiesta.

La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Le eventuali osservazioni o richieste di audizioni devono essere inviate per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e/o di telex delle parti interessate.

6. Termine

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro la stessa data.

Indirizzo per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale I — Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzione C
DM 24 — 8/38
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono es-

sere elaborate conclusioni affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Sintesi delle notifiche ricevute nel 1998 dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

(1999/C 181/15)

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 la Commissione ha ricevuto tre notifiche relative all'immissione nel mercato di nuovi prodotti o di nuovi ingredienti alimentari ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97.

	Richiedente	Descrizione del prodotto o dell'ingrediente alimentare	Dati scientifici	Notifica	Invio agli Stati membri
5	AgrEvo France SA Les Algorithmes Bâtiment Thalès Saint-Aubin F-91197 Gif-sur-Yvette Cedex	i) Amido e tutti i suoi derivati; ii) olio greggio e raffinato; iii) tutti i prodotti sottoposti a procedimento termico o fermentati ottenuti da farina grossa, semola e farina (frammenti secchi macinati) ottenuti da granturco geneticamente modificato tollerante il glufosinato ammonio, operazione di trasformazione T25 e tutte le varietà derivate	«Relazione sui prodotti lavorati ottenuti da granturco geneticamente modificato tollerante al glufosinato ammonio» (ACNFP) ⁽¹⁾	12 gennaio 1998	6 febbraio 1998
6	Novartis Seeds AG Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel	Prodotti e ingredienti alimentari derivati dal trasformatore originale Bt11 incrociato con la linea «inbred» n. 2044 (granturco) della Northrup King Company, o da qualsiasi linea ibrida o «inbred» derivata da esso e contenente i geni introdotti	ACNFP ⁽¹⁾ Relazione sui grani di granturco geneticamente modificato per la resistenza degli insetti	30 gennaio 1998	6 febbraio 1998
7	Pioneer Overseas Corporation Avenue Tedesco 7 B-1160 Bruxelles	Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari prodotti a partire dalla linea MON 809 di granturco geneticamente modificato	ACNFP ⁽¹⁾ Relazione sulla linea MON 809 di granturco geneticamente modificato resistente agli insetti della Pioneer Hi-bred International (ECNFP)	14 ottobre 1998	23 ottobre 1998

⁽¹⁾ ACNFP: Advisory Committee on Novel Foods and Processes (United Kingdom) (Comitato consultivo sui nuovi prodotti e processi alimentari - Regno Unito).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(1999/C 181/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 30.3.1999

Stato membro: Regno Unito

Aiuto n.: NN 106/A/95

Titolo: Servizi di consulenza alle imprese [Sviluppo del Galles rurale (DBRW)]

Obiettivo: Sostenere le PMI tramite aiuti alla formazione, alla consulenza aziendale e altri aiuti soft

Base giuridica: Development of Rural Wales Act 1976, Section 4(1)(f)

Welsh Development Agency Act 1975, Section 1(2)(b), 1(3)(d) and 1(7)(1)

Bilancio:

- 1995-96: 25 Mio di GBP (36 Mio di EUR)
- 1996-97: 20 Mio di GBP (29 Mio di EUR)
- 1997-98: 18 Mio di GBP (26 Mio di EUR)
- 1998-99: 19 Mio di GBP (27 Mio di EUR)
- 1999-2000: stanziamento non definito

Intensità dell'aiuto:

- Aiuto soft massimo 50 % lordo
- Aiuto alla formazione specifica: fino al 40 % lordo; aiuto alla formazione in generale: fino al 75 % lordo

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 6.5.1999

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 456/98

Titolo: Incoraggiare le imprese situate nel Noord-Nederland

Obiettivo: Incoraggiare lo sviluppo strutturale delle PMI. Il regime verrà ampliato tramite l'aggiunta di un incentivo finanziario destinato ad incoraggiare la R & S

Base giuridica: Besluit van de Provinciale Staten van Friesland, Groningen en Drenthe

Bilancio: Lo stanziamento per la promozione alla R & S sarà fissato tra 453 780 EUR e 907 560 EUR nel 1999

Intensità dell'aiuto: Massimo 35 % dei costi ammissibili in caso di successo tecnico, ma di insuccesso economico

Durata: 1999

Condizioni: Si tratta dell'estensione alla R & S di un regime approvato da ultimo dalla Commissione nel 1998, con il numero N 262/98

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di approvazione: 19.5.1999

Stato membro: Francia

Aiuto n.: N 183/99

Titolo: Attuazione dell'iniziativa PESCA — Fondo di fidejussione nazionale

Obiettivo: L'iniziativa è intesa soprattutto a migliorare l'efficacia dei meccanismi di mercato, riducendo i vincoli e i difetti strutturali che gravano sulla filiera commerciale dei prodotti della pesca

Base giuridica: Projet de décret portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer

Intensità dell'aiuto: La garanzia pubblica non copre l'intera obbligazione finanziaria. Essa potrà coprire dal 40 % al 60 % dell'esposizione contratta dal gestore delle transazioni finanziarie all'asta. La parte comunitaria nella garanzia pubblica sarà pari al massimo al 50 %, conformemente alle aliquote di partecipazione della Comunità a norma dell'allegato III (tabella 6) del regolamento n. 2468/98

Durata: 1 anno, rinnovabile

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Data di approvazione: 20.5.1999

Stato membro: Spagna (Catalogna)

Aiuto n.: N 670/98

Titolo: Proroga del regime N 953/95 (sovvenzioni per il disinquinamento di scarichi delle acque residue)

Obiettivo: Miglioramento dell'ambiente (settore ambientale)

Base giuridica: Orden de convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a actuaciones de eliminación de carga contaminante vertida en aguas residuales

Bilancio: 2 000 Mio di ESP (12,3602 Mio di EUR)

Intensità dell'aiuto:

— Adeguamento alle norme: 15 % lordo, 25 % se si tratta di PMI (20 % ESN, con maggiorazione del 10 % lordo per le PMI in caso di investimenti in zone assistite)

— Superamento delle norme o assenza di norme: 30 % lordo, 40 % lordo per le PMI. Massimale di 75 Mio di ESP (450 759 EUR)

Durata: 1999-2001

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/49/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

(1999/C 181/17)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 157 def. — 1999/0087(COD)

(Presentata dalla Commissione il 17 maggio 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

(1) considerando che la direttiva 96/49/CE del Consiglio⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 96/87/CE della Commissione⁽²⁾ prevede disposizioni transitorie in vigore fino al 1° gennaio 1999, per consentire che vengano ultimati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) alcuni lavori di normalizzazione relativi ai recipienti e alle cisterne e che detti lavori non sono tuttora stati ultimati; che conseguentemente è opportuno modificare le date limite relativamente previste;

(2) considerando che le date limite per talune attrezzature previste dall'articolo 6, paragrafo 4, devono essere prorogate; che, per la determinazione di tali attrezzature e della data di applicazione della direttiva 96/49/CE, deve essere applicata la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva;

(3) considerando che è opportuno applicare alle deroghe previste dall'articolo 6, paragrafi 9, 11 e 14, della direttiva 96/49/CE la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva;

(4) considerando che è opportuno precisare le condizioni che devono ricorrere affinché delle operazioni di trasporto eccezionali possano essere classificate come trasporti «ad hoc»;

(5) considerando che è pertanto necessario modificare la direttiva 96/49/CE in conformità,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 6 della direttiva 96/49/CE è così modificato:

1) Il paragrafo 4 è modificato come segue:

a) nella prima frase, la data «31 dicembre 1998» è sostituita dalla data «30 giugno 2001». Nella seconda frase, la data «1° gennaio 1999» è sostituita dalla data «1° luglio 2001»;

b) sono aggiunti i seguenti commi:

«Queste date devono essere prorogate per alcune attrezzature a pressione trasportabili per le quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per le quali non sono stati aggiunti nell'allegato sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

Le attrezzature oggetto della proroga e la data alla quale la presente direttiva è loro applicabile sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 9.»

2) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Se gli Stati membri intendono applicare disposizioni meno rigorose di quelle contenute nell'allegato per operazioni di trasporto limitate al loro territorio e che riguardano soltanto piccole quantità di talune merci pericolose, escluse le materie aventi un livello medio o alto di radioattività, essi ne informano la Commissione.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte al primo comma e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri in questione possono adottare tali disposizioni.»

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25 e GU L 294 del 31.10.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45.

3) Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni amministrative, valide soltanto sul loro territorio, per effettuare trasporti "ad-hoc" di merci pericolose vietati nell'allegato oppure effettuati in condizioni diverse da quelle previste nello stesso allegato, qualora i trasporti "ad-hoc" corrispondano ad operazioni di trasporto eccezionali, chiaramente definite e limitate nel tempo.»

4) Al paragrafo 11, è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte al primo comma e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri interessati possono autorizzare tali operazioni di trasporto.»

5) Al paragrafo 14, è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte al primo comma e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri interessati possono autorizzare tali operazioni di trasporto.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia, della Slovacchia e dell'Ucraina

(1999/C 181/18)

La Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio ⁽²⁾ (in appresso il «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia, della Slovacchia e dell'Ucraina, sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 12 maggio 1999 dall'Associazione dei produttori europei di concimi (EFMA, in appresso il «denunziante») per conto dei produttori che rappresentano il 70 % circa della produzione comunitaria totale di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (in appresso il «prodotto in questione»).

2. Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping consiste in soluzioni di urea e nitrato di ammonio attualmente classificabili al codice NC 3102 80 00. Questo codice NC è indicato a titolo puramente informativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti della Slovacchia è basata sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi praticati sul mercato interno di questo paese, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione verso la Comunità.

La denuncia di dumping nei confronti dell'Algeria e della Lituania è basata, in assenza di vendite sufficienti sul mercato interno, sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione verso la Comunità.

Visto che la Bielorussia e l'Ucraina sono considerati paesi non retti da un'economia di mercato, il denunziante ha proposto di determinare il valore normale in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato. La denuncia di dumping è basata sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i

prezzi all'esportazione del prodotto in questione venduto per l'esportazione verso la Comunità

Visto che nel caso della Russia il valore normale deve essere stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base per i produttori esportatori che non possono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) dello stesso regolamento, il denunziante ha proposto di stabilire il valore normale in base al prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato. La denuncia di dumping è basata sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione venduto per l'esportazione verso la Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in questione dall'Algeria, dalla Bielorussia, dalla Lituania, dalla Russia, dalla Slovacchia e dall'Ucraina sono globalmente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Si sostiene inoltre che il volume e i prezzi del prodotto importato in questione hanno avuto, tra le varie conseguenze, effetti negativi sulla quota di mercato e sul livello dei prezzi applicati dai produttori comunitari provocando un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni considerate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori comunitari denunziati e alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori e agli importatori, alle as-

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

sociazioni rappresentative dei produttori esportatori e degli importatori citati nella denuncia e alle autorità dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia, della Slovacchia e dell'Ucraina.

I produttori esportatori e gli importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono menzionati nella denuncia. Qualora non siano menzionati nella denuncia, essi devono chiedere il più presto possibile, e comunque non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro la scadenza di cui al punto 7, lettera a) del presente avviso. I questionari si devono richiedere per iscritto all'indirizzo indicato oltre, specificando nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail e/o numero di telex della parte interessata.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova.

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Selezione di un paese terzo ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Bielorussia, la Russia e l'Ucraina. Le parti interessate dall'inchiesta sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al punto 7, lettera b) del presente avviso.

d) Status di economia di mercato

Per i produttori esportatori della Russia che affermino, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 7, lettera c) del presente avviso. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori esportatori noti della Russia e alle autorità russe.

6. Interesse della Comunità

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, affinché sia possibile decidere se, nel caso che il dumping e il pregiudizio presunti siano confermati, l'istituzione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, i produttori comunitari denunziati, gli importatori, le loro associazioni rappresentative e gli utilizzatori rappresentativi possono, entro il termine generale precisato nel punto 7, lettera a) dal presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo citato saranno prese in considerazione unicamente

se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova oggettivi.

7. Termini

a) Termine generale

Le parti interessate devono, salvo diversa indicazione, manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e trasmettere informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine. Tale termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non nominate nella denuncia, che pertanto, nel loro interesse, sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

b) Termine specifico per la scelta del paese terzo ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta che desiderino presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America che, come detto sopra al punto 5, lettera c), sono considerati un paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per quanto riguarda la Bielorussia, la Russia e l'Ucraina, devono trasmettere le loro osservazioni entro 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

c) Termine specifico per la presentazione delle richieste di status di economia di mercato

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di economia di mercato di cui sopra al punto 5, lettera d) devono essere presentate per iscritto entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

d) Indirizzo per la corrispondenza con la Commissione:

Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzioni C ed E
DM 24 — 8/37
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

8. Omessa collaborazione

In conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originari della Malaysia, di Singapore, delle Filippine e della Thailandia

(1999/C 181/19)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ⁽¹⁾ (in appresso denominato «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile originari della Malaysia, di Singapore, delle Filippine e della Thailandia beneficiano di sovvenzioni e provocano pertanto un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 17 maggio 1999 dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) (in appresso definito «denunciante») per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, vale a dire più del 67 %, della produzione comunitaria totale di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile (in appresso definiti «prodotto in questione»).

2. Prodotto

Il prodotto oggetto delle presunte sovvenzioni sono gli elementi di fissaggio di acciaio inossidabile attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30. I codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3. Denuncia di sovvenzioni

a) Malaysia

Secondo la denuncia i produttori malesi del prodotto in questione hanno beneficiato di un certo numero di sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni consistono in esenzioni dall'imposta sul reddito, detrazioni d'imposta, esenzioni dai dazi d'importazione, restituzione delle imposte sulle vendite e sui consumi e finanziamenti a tassi d'interesse preferenziali.

La denuncia afferma che si tratta di sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo malese e rappresentano un vantaggio per i beneficiari, vale a dire i produttori esportatori di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile. Asserisce inoltre che tali sovvenzioni dipendono dall'andamento delle esportazioni o sono limitate a un'area geografica e quindi sono specifiche e compensabili.

b) Filippine

Secondo la denuncia i produttori filippini del prodotto in questione hanno beneficiato di un certo numero di sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni sono esenzioni dai dazi d'importazione per alcuni materiali, apparecchiature e pezzi di ricambio, esenzioni dall'imposta sul reddito, altre esenzioni fiscali, crediti d'imposta, detrazioni per alcune spese e tassi preferenziali per l'affitto o la costruzione.

La denuncia afferma che si tratta di sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo filippino e rappresentano un vantaggio per i beneficiari, vale a dire i produttori esportatori di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile. Asserisce inoltre che tali sovvenzioni dipendono dall'andamento delle esportazioni e quindi sono specifiche e compensabili.

c) Thailandia

Secondo la denuncia i produttori thailandesi del prodotto in questione hanno beneficiato di un certo numero di sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni consistono in esenzioni fiscali, esenzioni dai dazi d'importazione, fornitura di elettricità a tariffe preferenziali e prestiti a tassi d'interesse preferenziali.

La denuncia afferma che si tratta di sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo thailandese e rappresentano un vantaggio per i beneficiari, vale a dire i produttori esportatori di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile. Asserisce inoltre che tali sovvenzioni dipendono dall'andamento delle esportazioni o sono limitate ad alcune aree geografiche e quindi sono specifiche e compensabili.

d) Singapore

Secondo la denuncia i produttori singaporiani del prodotto in questione hanno beneficiato di un certo numero di sovvenzioni concesse dal loro governo. Tali sovvenzioni consistono in esenzioni fiscali, detrazioni d'imposta e finanziamenti a tassi preferenziali.

La denuncia afferma che si tratta di sovvenzioni in quanto comportano un contributo finanziario del governo singaporiano e rappresentano un vantaggio per i beneficiari, vale a dire i produttori esportatori di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile. Asserisce inoltre che tali sovvenzioni dipendono dall'andamento delle esportazioni o sono limitate ad alcune aziende e quindi sono specifiche e compensabili.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha affermato, presentando elementi di prova, che le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Malaysia, da Singapore, dalle Filippine e dalla Thailandia sono globalmente aumentate in termini assoluti e di quota di mercato.

Ha inoltre affermato che il volume e i prezzi dei prodotti importati hanno avuto un impatto negativo sulla quota di mercato e sui prezzi applicati dai produttori comunitari provocando, insieme ad altre conseguenze, notevoli effetti negativi sui risultati globali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

5. Procedura per la determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

a) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori comunitari denunciati e alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori e agli importatori, a tutte le associazioni rappresentative di produttori esportatori e di importatori citate nella denuncia e alle autorità della Malaysia, di Singapore, delle Filippine e della Thailandia.

I produttori esportatori e gli importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono menzionati nella denuncia. In caso negativo, devono chiedere al più presto, e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro il termine di cui al paragrafo 7, lettera a) del presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo e numero di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6. Interesse della Comunità

Conformemente all'articolo 31 del regolamento di base, affinché sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti delle sovvenzioni e del pregiudizio, l'adozione di misure anti-sovvenzioni sia nell'interesse della Comunità, i produttori comunitari denunciati, gli importatori e le loro organizzazioni rappresentative e gli utilizzatori rappresentativi possono, entro

il termine generale di cui paragrafo 7, lettera a) del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo saranno prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione saranno sostenute da elementi di prova effettivi.

7. Termini

a) Termine generale

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le loro osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica anche a tutte le altre parti interessate, comprese quelle non citate nella denuncia, che pertanto nell'interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

b) Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzione E
DM 24 — 5/117
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex: COMEU B 21877.

8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

**ADDENDUM ALL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE RIGUARDANTI AZIONI SPERIMENTALI IN VISTA
DEL PROGRAMMA QUADRO A FAVORE DELLA CULTURA**

(1999/C 181/20)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 163 del 10 giugno 1999, pagina 3)

In conformità all'accordo SEE, anche gli operatori dell'Islanda, Liechtenstein e della Norvegia potranno partecipare alle azioni sperimentali in vista del programma quadro a favore della cultura a condizione dell'entrata in vigore della decisione del Comitato congiunto sul SEE competente in materia che modifica il Protocollo 31 (cultura).
